

TI_GERICHTE 80.2023.199 vom 3. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.199

FR: TI_GERICHTE 80.2023.199 du 3 août 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2023.199 del 3 agosto 2023

Regeste

Cumulo dei redditi dei coniugi: domicili separati, marito che sostiene economicamente la moglie malata, non tassazione separata, non deduzione alimenti

Erwägungen

E. 1

Nel caso di specie, contestata è la modalità d'imposizione dei coniugi _____ per il periodo fiscale 2022. In particolare, secondo il ricorrente, che è coniugato ma ha un domicilio separato dalla moglie, residente nel Canton San Gallo, dovrebbe essere tassato separatamente, con l'aliquota applicabile ai coniugati, mantenendo nelle deduzioni il corrispettivo degli alimenti versati mensilmente a _____. Di diverso avviso l'UT, il quale, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, ritiene che i coniugi debbano essere imposti assieme, ma effettuando un riparto intercantonale, visto il domicilio separato della coppia. Si tratta pertanto di stabilire, sulla base della situazione concreta dei coniugi _____, la modalità nella quale devono essere imposti.

2. Imposta federale diretta

2.1. Secondo l'art. 9 cpv. 1 LIFD il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Unicamente ai fini dell'imposta cantonale vale la stessa regola anche per quanto concerne la sostanza.

2.2. La Circolare n. 30 del 21.12.2010 ("Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD]") prevede che la famiglia sia considerata come una comunione economica e costituisca così un'unità anche dal punto di vista fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio. I coniugi sono soggetti alla tassazione congiunta per l'intero periodo fiscale corrispondente. In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD) (cfr. Circolare, p. 5). La tassazione congiunta si applica ai coniugi che non vivono separati legalmente o di fatto. Da ciò se ne deduce che se una coppia di coniugi è legalmente sposata, ma di fatto separata, non deve più essere tassata congiuntamente, bensì separatamente. Una separazione di fatto, che porta ad una tassazione separata dei coniugi, si applica se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri: - assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC); - non esiste più una comunione economica per l'abitazione e il mantenimento; - in pubblico la coppia non si presenta più unita; - la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio. Sono i coniugi a dover provare l'esistenza di una separazione di fatto (in questo senso vedi anche sentenza TF 2C_753/2011 del 14.3.2012, consid. 6.1.2.; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 9 LIFD).

2.3. Anche il Tribunale federale

ha già avuto modo di esprimersi in merito alla tassazione separata dei coniugi (cfr. sentenze TF 2C_84/2018 del 10.8.2018, consid. 7.3. e ad es. anche 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1., TF 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2.). Una tassazione separata dei coniugi non entra in linea di conto unicamente per il fatto che questi hanno due domicili separati. Una simile tassazione suppone che la coppia intenda far venir meno completamente la comunità coniugale, in particolare per uno dei motivi indicati agli art. 175 e 176 CC, e che viva separata in maniera durevole. L'imposizione separata implica che i mezzi destinati al mantenimento dei coniugi non siano più messi in comune, in particolar modo per quanto attiene alle spese inerenti l'abitazione e quelle legate all'economia domestica. In altri termini, l'assistenza di uno coniuge all'altro si limita al versamento di importi determinati (v. in particolare sentenza TF 2C_980/2013 del 21.7.2014 consid. 8.1.).

2.4. Se i coniugi possiedono ciascuno un proprio domicilio civile, ma di fatto non sono separati, essi vanno tassati dove la coppia ha i propri principali interessi personali ed economici (art. 105 cpv. 1 LIFD). Se questo luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni che non riescono a trovare un accordo (art. 108 LIFD). La decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge federale del 17 luglio 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).

2.5. Nel caso in esame, entrambi i ricorrenti hanno confermato di essere coniugati e di avere un domicilio separato in ragione della situazione di salute della moglie (cfr. reclamo del 3.6.2023). Come si evince dalle loro affermazioni, la comunione matrimoniale non è venuta meno e il marito sostiene economicamente la moglie. In queste circostanze, non sono adempiuti i presupposti per procedere ad una tassazione separata dei coniugi, per quanto concerne l'imposta federale diretta. È pertanto legittima la decisione impugnata, con cui l'autorità fiscale ticinese ha assoggettato all'imposta entrambi i coniugi, applicando l'art. 9 cpv. 1 LIFD. La conclusione che precede rende evidente anche l'impossibilità di dedurre gli alimenti, come pretenderebbero i coniugi. Essendovi un'unica tassazione dell'IFD, che contempla i redditi di entrambi i coniugi, l'eventuale considerazione di un contributo di mantenimento comporterebbe un reddito e una deduzione che si compensano fra loro. Tenuto conto del fatto che i redditi del marito sono superiori rispetto a quelli della moglie, la competenza per procedere alla tassazione dell'IFD è del Canton Ticino. Non risulta peraltro che una decisione in materia di IFD sia stata adottata anche dal Canton San Gallo.

3. Imposta cantonale

3.1. Per quanto concerne le imposte cantonali, l'art. 3 cpv. 3 LAID prevede che il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulino, senza riguardo al regime dei beni. Per l'art. 8 cpv. 1 LT il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'imposizione congiunta dei coniugi concerne non solo la base imponibile ma anche l'assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione congiunta comporta che entrambi i coniugi siano assoggettati all'imposta in un cantone, anche se uno solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un patrimonio. Secondo la legge, ciò vale tanto per l'assoggettamento illimitato quanto per quello limitato (sentenza 2C_309/2014 del 16.7.2015, in DTF 141 II 318 = RF 71/2016 p. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata).

3.2. Due coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo

domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il principio della tassazione congiunta. I cantoni interessati devono comunque effettuare la ripartizione dei fattori imponibili. Di regola, la ripartizione del reddito imponibile verrà effettuata a metà. Fanno eccezione i redditi e la sostanza immobiliari, che sono imponibili nel cantone di situazione dell'immobile, come pure i redditi e la sostanza provenienti da un'attività lucrativa indipendente, che sono assoggettati nel cantone ove è esercitata tale attività (DTF 121 I 14; inoltre Noël, *Le domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle*, in RDAF 2002 II 405, in particolare p. 421). Per determinare l'aliquota applicabile, l'Ufficio di tassazione deve per legge tenere conto anche dei fattori di reddito e di sostanza dell'altro coniuge. L'aliquota così determinata verrà poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza del coniuge, imponibili nel Canton Ticino (CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002; CDT n. 80.2009.127 del 1.9.2010; Suter, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], *Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht*, § 27 n.11 e ss.; St. Galler Steuerbuch 13 n. 1, https://www.sg.ch/content/dam/sgch/steuern-finanzen/steuern/steuerbuch/art-13-28-stg/013_1.pdf, punto 2).

3.3. Nel caso in esame, seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, pur mantenendo ognuno dei coniugi il proprio domicilio fiscale separato (Canton San Gallo e Canton Ticino) essi sono tuttavia divenuti contribuenti anche nel cantone di domicilio dell'altro coniuge, dove hanno costituito un domicilio fiscale secondario. L'autorità fiscale ticinese ha pertanto provveduto, come si evince dal riparto, a suddividere i differenti elementi del reddito e della sostanza tra il Ticino ed il Canton San Gallo. Alla luce di queste considerazioni, le affermazioni dei ricorrenti, secondo cui la moglie non dovrebbe essere assoggettata all'imposta nel Canton Ticino, non possono essere seguite.

3.4. 3.4.1. Neppure può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di poter dedurre quanto versato alla moglie in ragione dell'insufficiente reddito di quest'ultima.

3.4.2. Secondo l'art. 32 lit. c LT, sono dedotti dai proventi, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto. Ora, in virtù del principio dell'imposizione della famiglia, le prestazioni fornite nell'ambito di una famiglia "intatta", sono, di principio senza alcuna incidenza fiscale. A partire dal momento in cui un'unione coniugale è sciolta a seguito di un divorzio, separazione giudiziaria, oppure separazione di fatto occorre valutare il trattamento delle prestazioni versate all'ex coniuge, imposto separatamente. La nozione di "alimenti" comprende i sussidi e le prestazioni di mantenimento periodiche o irregolari destinati a coprire il fabbisogno vitale ricorrente, che non procurano un aumento della sostanza del beneficiario (sentenze TF 2C_285/2019 del 9.3.2020, consid. 9.4.; 2C_503/2015 del 31.3.2016, consid. 3.1.). Il fondamento giuridico degli alimenti deve, come visto, consistere in un divorzio, in una separazione giudiziaria o di fatto e/o dell'esistenza di un figlio, per il quale si ricevono gli alimenti (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], *DBG Kommentar*, 4 a ed., Basilea 2022, n. 18 – 18a ad art. 33 LIFD).

3.4.3. Nel reclamo del 3.6.2023, come già indicato, _____ ha precisato di essere sposato (circostanza questa poi confermata anche da _____), aggiungendo che "a causa di una malattia [sua] moglie vive a _____, dove paga le tasse". Ha anche sostenuto di essere "finora... sempre stato classificato come coniugato" e di ritenere che ciò sia "esatto". Ora, come visto, dal momento che i coniugi hanno manifestato la volontà di proseguire la comunione coniugale (non sono né divorziati, né separati legalmente o di fatto), non si

giustifica una imposizione separata degli stessi. Essendo i contribuenti imposti congiuntamente (con il riparto degli elementi imponibili) non possono essere dedotti dei versamenti a titolo di contributi alimentari, e, in virtù del principio di corrispondenza, nemmeno possono essere imposti degli alimenti.

E. 4.1

Da ultimo _____, indica di aver potuto beneficiare, nel 2021, della deduzione di quanto versato alla moglie a titolo di “alimenti”, _____. Chiede pertanto che, anche per l’anno 2022, venga deciso analogamente.

E. 4.2

L’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

E. 4.3

Ora, con il reclamo presentato contro la decisione di tassazione 2022, il contribuente ha espressamente indicato di essere coniugato ma di avere unicamente un domicilio separato dalla moglie, a causa dei motivi di salute di quest’ultima. Dopo gli accertamenti del caso, l’UT ha stabilito che i coniugi non erano separati e che occorreva tenere in considerazione mutualmente dei redditi e della sostanza di ognuno di essi. Non vi era pertanto spazio ad alcuna deduzione per gli alimenti. Il fatto che nel periodo fiscale precedente il fisco fosse giunto ad una diversa conclusione non giustifica l’accoglimento del ricorso.

E. 5

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di _____ fr. 400.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il prese _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La cancellier a :